



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da

Carlo DE CHIARA - Primo Presidente f.f. -
Danilo SESTINI - Consigliere -
Adriano Piergiovanni PATTI - Consigliere -
Alberto GIUSTI - Consigliere -
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -
Milena FALASCHI - Consigliere -
Loredana NAZZICONE - Consigliere -
Angelina Maria PERRINO - Consigliere -
Mauro CRISCUOLO - Consigliere -

Oggetto:

mantenimento del
figlio minore - giu-
risdizione

R.G.N. 9567/2021

Cron.

UP - 7/06/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9567/2021 R.G. proposto da

_____ rappresentato e difeso dagli Avv. _____

e _____,

con domicilio eletto presso lo studio
della prima in Roma, \ _____

- *ricorrente* -

contro

_____, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. _____

, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile
della Corte di cassazione;



- *controricorrente* -

avverso il decreto della Corte d'appello di Roma n. 2703/20, depositato il 6 ottobre 2020.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2022 dal Consigliere Guido Mercolino;

uditi gli Avv. _____,

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ritra SANLORENZO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. _____, madre del minore _____ nato da una relazione con _____ convenne quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo accertarsi che egli si era disinteressato del mantenimento e dell'educazione del figlio, con la conseguente condanna del convenuto al pagamento di un assegno mensile di mantenimento e l'imposizione a suo carico dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie e di mettere a disposizione del minore e di essa ricorrente un'idonea dimora, e con l'ordine di desistere da ogni comportamento volto a limitare la libertà di movimento e trasferimento del minore tra Italia, Russia e Stati dell'Unione Europea, nonché di provvedere alla cancellazione di ogni segnalazione effettuata presso il Ministero dell'interno e gli organi di Polizia.

A sostegno della domanda, la ricorrente espose di aver fatto ritorno in Russia pochi mesi dopo la nascita del figlio, portandolo con sé, precisando che il Tribunale moscovita del distretto di Tverskoy aveva rigettato la domanda di rientro in Italia del minore proposta dal _____ | aggiungendo che il Tribunale moscovita del distretto di Ostankiskij aveva disciplinato l'esercizio della responsabilità genitoriale e determinato le modalità degli incontri tra il minore ed il padre.

Si costituì il _____ ed eccepì il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, rilevando che il minore risiedeva ormai stabilmente in Russia, nonché l'incompetenza del Tribunale adito, sostenendo di risiedere in _____



nel merito, affermò l'infondatezza della domanda, chiedendone il ri-
getto.

1.1. Con decreto del 23 gennaio 2020, il Tribunale di Roma dichiarò il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana.

2. Il reclamo proposto dalla _____ è stato parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Roma, che con decreto del 6 ottobre 2020 ha dichiarato la spettanza all'Autorità giudiziaria italiana della giurisdizione in ordine alle domande riguardanti la determinazione dell'assegno, la ripartizione delle spese straordinarie e la messa a disposizione dell'alloggio, confermando il difetto di giurisdizione in ordine alle altre domande.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto inapplicabile il criterio di collegamento fondato sul luogo di residenza abituale del minore, previsto dall'art. 5 della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, firmata all'Aja del 19 ottobre 1996, resa esecutiva dalla legge 18 giugno 2015, n. 101 e richiamata dall'art. 42 della legge 31 maggio 1995, n. 218, rilevando che l'art. 4 della medesima Convenzione esclude dall'ambito di applicabilità della stessa le obbligazioni alimentari. Ha ritenuto altresì irrilevante la precedente decisione del Tribunale di Ostankiskij, rilevando che lo stesso non si era pronunciato in ordine alla domanda di determinazione dell'assegno, in quanto la ricorrente vi aveva rinunciato, ed affermando che la riproposizione di tale domanda congiuntamente ad altre imponeva di valutare distintamente la sussistenza della giurisdizione italiana in ordine a ciascuna di esse.

Tanto premesso, la Corte ha ritenuto che, in assenza di norme convenzionali, la cittadinanza italiana del minore e del padre, la residenza di quest'ultimo in Italia e l'applicabilità della legge italiana giustificassero, ai sensi degli art. 36-*bis*, lett. b), e 37 della legge n. 218 del 1995 il riconoscimento della giurisdizione italiana in ordine alle domande di determinazione dell'assegno, ripartizione delle spese straordinarie e messa a disposizione dell'alloggio, mentre per le altre domande la giurisdizione spettasse all'Autorità giudiziaria della Federazione russa, quale Stato di residenza abituale del minore, essendo il relativo oggetto inquadrabile nelle misure volte alla protezione



della persona del minore, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja, in quanto attinente alla violazione dei doveri genitoriali, alla libertà di spostamento del minore ed agli incontri tra lo stesso ed il padre.

3. Avverso il predetto decreto il ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione dinanzi alla Prima Sezione civile di questa Corte, che con ordinanza del 3 marzo 2022 ha rimesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha disposto l'assegnazione della causa alle Sezioni Unite, al fine di stabilire *a)* se e come il criterio della residenza abituale del minore, stabilito dall'art. 5 della Convenzione dell'Aja, debba raccordarsi con le previsioni dell'art. 4 della stessa Convenzione e dell'art. 42 della legge n. 218 del 1995, nel caso in cui la residenza del minore si trovi nella Federazione russa, l'Autorità giudiziaria russa abbia già statuito in ordine all'affidamento ed alla collocazione del figlio e l'oggetto del giudizio instaurato dinanzi all'Autorità giudiziaria italiana sia limitato alla domanda di mantenimento del minore e a prestazioni in senso lato economiche a carico del genitore non affidatario, *b)* se e come la soluzione interpretativa accolta dalla Corte di merito, che ha escluso l'applicabilità, nel caso di specie, della Convenzione dell'Aia, si possa conciliare con la funzione di massima protezione del figlio svolta dai provvedimenti in materia minorile e con il principio di concentrazione delle tutele.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla difesa della controricorrente, secondo cui il decreto impugnato risulta privo dei requisiti di decisorietà e definitività necessari ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, non avendo risolto una controversia in ordine a contrapposte posizioni di diritto soggettivo, ma avendo statuito esclusivamente sulla giurisdizione.

In tema d'impugnazione dei provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei figli minori, questa Corte ha infatti affermato che il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso quello con cui il



tribunale abbia adottato le relative disposizioni è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma Cost., avendo carattere decisorio e definitivo, in quanto volto a statuire su contrapposte pretese di diritto soggettivo, con un'efficacia assimilabile, sia pure *rebus sic stantibus*, a quella del giudicato (cfr. Cass., Sez. I, 7/05/2019, n. 12018; 7/02/2017, n. 3192; 26/03/2015, n. 6132). La sussistenza dei predetti caratteri non può essere esclusa, nella specie, in virtù della circostanza che la Corte d'appello non abbia pronunciato sul merito della controversia, ma si sia limitata a declinare la propria giurisdizione in favore dell'Autorità giudiziaria straniera: la natura pregiudiziale della questione in tal modo risolta non comporta infatti il venir meno dell'attinenza della decisione a diritti soggettivi, dal momento che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, ivi comprese quelle che disciplinano il riparto di giurisdizione nei confronti dello straniero, mutua la sua natura da quella dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato (Cass., Sez. Un., 16/04/2021, n. 10107; 15/07/2003, n. 11026; Cass., Sez. I, 14/05/2010, n. 11756).

2. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 36-*bis*, 37 e 42 della legge n. 218 del 1995 e dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja, sostenendo che, nel ripartire la giurisdizione tra giudici diversi, la Corte territoriale non ha considerato che la legge n. 218 del 1995, nell'affermare la sussistenza della giurisdizione italiana quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia, prevede specifiche deroghe, soprattutto in tema di rapporti familiari e protezione dei minori. Premesso che gli artt. 36-*bis* e 37 cit. si limitano ad individuare la legge sostanziale applicabile e il giudice cui spetta la giurisdizione in ordine alle azioni di stato, osserva che in materia di protezione dei minori l'art. 5 della Convenzione, applicabile ai sensi dell'art. 42 della medesima legge, prevede la competenza esclusiva dell'autorità dello Stato di residenza abituale del minore, la quale opera anche in deroga ai criteri generali, e trova applicazione a tutte le controversie riguardanti la responsabilità genitoriale, ivi comprese quelle aventi ad oggetto il mantenimento della prole. Premesso che non sussiste alcuna norma generale che consenta di derogare al predetto principio nell'ipotesi in cui la domanda di mantenimento sia proposta separatamente da quella di affidamento, rileva



che le domande proposte dall'attrice si pongono in rapporto di conseguenza-
lità rispetto a quelle precedentemente avanzate dinanzi all'Autorità giudiziaria
russa, riguardando aspetti del rapporto genitoriale tanto personali quanto pa-
trimoniali, in ordine ai quali eventuali modifiche vanno disposte dal Giudice
che ha reso le precedenti pronunce.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 45
della legge n. 218 del 1995, censurando il decreto impugnato per aver escluso
l'applicabilità della Convenzione dell'Aja, senza tenere conto dell'accessorietà
della domanda di determinazione dell'assegno di mantenimento rispetto a
quella riguardante la responsabilità genitoriale, e della conseguente operati-
vità della competenza esclusiva prevista dall'art. 3, lett. d), del regolamento
CE n. 4/2009.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 38 disp.
att. cod. proc. civ., dell'art. 709-ter cod. proc. civ. e dell'art. 15 del regola-
mento CE n. 2201/2003, osservando che tali disposizioni, operanti nell'ordi-
namento interno, individuano il foro del minore, per ogni provvedimento che
lo riguardi, nel luogo di residenza abituale dello stesso o comunque nel luogo
in cui è domiciliato il soggetto della cui situazione giuridica si discute. Pre-
messo che, nel rigettare la domanda di rientro da lui proposta, il Tribunale
moscovita non si è limitato ad escludere l'illiceità della permanenza del mi-
nore nel territorio russo, ma ne ha individuato la residenza presso la madre,
determinando le modalità di frequentazione con l'altro genitore, afferma che
l'attribuzione all'Autorità giudiziaria italiana della giurisdizione in ordine alla
domanda di determinazione dell'assegno di mantenimento comporterebbe la
violazione delle predette disposizioni.

5. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og-
getto profili diversi della medesima questione, sono infondati.

Correttamente il decreto impugnato ha tenuto distinte le domande riguar-
danti gli aspetti personali del rapporto tra il ricorrente ed il figlio da quelle
aventi ad oggetto la determinazione delle modalità di contribuzione da parte
del primo al mantenimento del secondo, riconoscendo la devoluzione di que-
ste ultime alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana e limitando alle



